



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO - L'AQUILA

IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE I CRITERI PER LE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2018/2019 DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità, efficacia e durata Pag. 2

Capo II -Adeguamento organici e definizione disponibilità

Art. 2 - Definizione del quadro complessivo delle disponibilità Pag. 2

PARTE SECONDA

Capo I – Norme comuni

Art. 3 - Domande e documentazione Pag. 3

Art. 4 – Modalità e procedure organizzative per l'assegnazione della sede Pag. 3

PARTE TERZA - DOCENTI ED EDUCATORI

Capo I – Docenti soprannumerari.

Art. 5 – Utilizzazione del personale residente o dimorante nei comuni del “cratere sismico” nella regione Abruzzo Pag. 4

Art. 6 - Utilizzazione nella scuola di precedente titolarità Pag. 5

Art. 7 - Formazione delle graduatorie provinciali – Utilizzazioni Pag. 5

Capo II - Particolari categorie di docenti

Art. 8 – Insegnanti di Religione Cattolica Pag. 5

Art. 9 – Particolari utilizzazioni docenti su scuole speciali Pag. 6

Art. 10 - Utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici Pag. 6

Art. 11 - Articolazione delle utilizzazioni degli Insegnanti tecnico-pratici Pag. 6

Capo III – Docenti titolari in altre province

Art. 12 – Indicazioni per le operazioni di utilizzazione Pag. 6

Capo IV - Messa a disposizione - Impiego del personale

Art. 13 - Personale interessato Pag. 7

Art. 14 - Provvedimento di messa a disposizione docenti in esubero Pag. 7

Art. 15 - Modifica dell'utilizzazione docenti “a disposizione” Pag. 7

Art.16 – Assegnazioni provvisorie Pag. 8

Art.17- Scambio di posto per lo stesso insegnamento Pag. 8

Capo V – Docenti titolari di organico funzionale

Art. 18 – Assegnazioni ai plessi/scuole o sedi associate dei docenti Pag. 9

PARTE QUARTA – PERSONALE A.T.A.

Capo I - Utilizzazione del personale

Art. 19 - Modalità di utilizzazione e assegnazione di sede – Sequenza operativa Pag. 9

Art. 20 – Abbinamento istituzioni scolastiche sottodimensionate – Utilizzazione DSGA Pag. 9

Capo II – Criteri di utilizzazione degli Assistenti Amm.vi su posti di D.S.G.A.

Art. 21 – Posti disponibili Pag. 10

Art. 22 – Criteri per la copertura dei posti Pag. 10

Art. 23– Presentazione delle domande Pag. 12

Art. 24 - Assegnazioni provvisorie del personale A.T.A. Pag. 12

Art. 25 - Assegnazione del personale alle sedi associate e plessi Pag. 12

PARTE V – NORMA FINALE

Art. 26 - Pubblicazione contratto – Norma di rinvio Pag. 12

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO PER L'A.S. 2018/19
CONCERNENTE I CRITERI PER LE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE
DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.**

L'anno 2018, il giorno 19 del mese di luglio, in L'Aquila, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, in sede di negoziazione decentrata regionale

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello territoriale,

E

i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA, e GILDA-UNAMS firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola

VIENE CONCORDATO

il seguente Contratto Collettivo Regionale Integrativo concernente i criteri e le modalità per le utilizzazioni del personale docente, educativo ed A.T.A. della regione Abruzzo.

PARTE PRIMA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità, efficacia e durata del contratto

1. Il presente contratto, assicurando trasparenza e certezza del rispetto delle procedure, individua i criteri di definizione del quadro complessivo delle disponibilità e le modalità di utilizzazione del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2018/19, a completamento di quanto stabilito nell'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni sottoscritto il 28 giugno 2018.

2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, che s'intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali ed hanno validità per l'anno scolastico 2018/19.

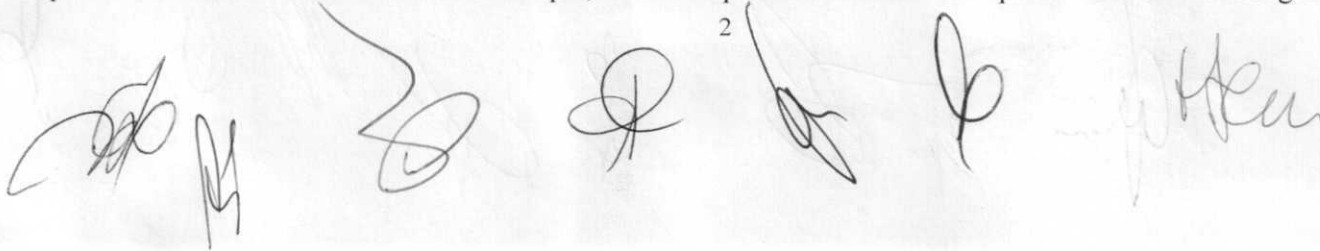
CAPO II - ADEGUAMENTO ORGANICI E DEFINIZIONE QUADRO DISPONIBILITÀ

Art. 2 - Definizione quadro complessivo delle disponibilità

1. Ai sensi delle norme vigenti, si procederà all'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto in applicazione dell'annuale Circolare Ministeriale sulla materia.

2. Le cattedre della scuola secondaria sono, di norma, confermate come costituite nell'organico di diritto; in presenza di spezzoni disponibili, anche parziali rispetto all'orario di completamento, le predette cattedre possono essere ricostituite d'ufficio con le ore che si rendono comunque disponibili nella scuola di titolarità ovvero, a domanda dei docenti interessati, nel comune di titolarità o vicini esprimibili; domanda da presentare entro e non oltre il 2 agosto 2018. Tale ricostituzione è disposta dagli AA.TT.PP. prima dell'inizio delle operazioni di mobilità annuale.

3. Ai soli fini dell'utilizzazione dei docenti appartenenti a classi di concorso in esubero e comunque nei limiti dell'esubero, su richiesta dei medesimi o d'ufficio, possono essere costituiti posti anche con contribuiti orari di classe di concorso diversa da quella di titolarità, appartenente allo stesso grado di scuola, residuati nella medesima classe di concorso dopo le operazioni di mobilità annuale. Il personale docente richiedente deve essere in possesso della relativa abilitazione all'insegnamento o, in subordine, del prescritto titolo di studio. Comunque, vanno prioritariamente ricoperte le ore d'insegnamento



effettivamente disponibili sulla classe di concorso di titolarità.

4. E' consentita l'utilizzazione dei docenti su tre scuole ubicate anche in tre comuni diversi a richiesta e con il consenso degli interessati purché i comuni siano di facile raggiungibilità.

5. Per l'utilizzazione dei DSGA in esubero, possono essere costituiti posti con l'abbinamento di due istituzioni scolastiche sottodimensionate, ovvero in singole istituzioni scolastiche sottodimensionate nella ipotesi in cui quelle abbinabili con consentano l'utilizzazione di tutte le unità di DSGA in soprannumero. Ulteriori disponibilità possono essere definite secondo i criteri previsti dall'art. 13 dell'ipotesi di CCNI del 28 giugno 2018.

6. L'Ufficio Scolastico Regionale predispone e fornisce alle OO.SS regionali e, a quelle provinciali attraverso gli Ambiti Territoriali, il quadro complessivo delle disponibilità di posti/cattedre del personale docente, educativo ed ATA e tutti i gli altri dati conoscitivi prima dell'inizio delle operazioni di mobilità annuale. Le predette disponibilità saranno pubblicate a cura degli Ambiti Territoriali anche nei rispettivi siti web.

7. Nelle istituzioni scolastiche, qualora si renda disponibile, a qualsiasi titolo, una cattedra (o posto) interna e risulti contestualmente titolare o in servizio nella scuola un docente su cattedra (o posto) esterna, sarà resa disponibile per le operazioni di mobilità annuale la cattedra (o posto) esterna già assegnata al predetto docente. In tal caso, il Dirigente scolastico avrà cura di comunicare al rispettivo Ambito Territoriale la disponibilità della cattedra esterna nel senso sopra indicato.

8. Per l'insegnamento di Religione cattolica saranno pubblicate a cura dell'U.S.R. le disponibilità di posti comunicate dalle singole diocesi, residue dopo la conferma dei docenti a tempo indeterminato sui posti occupati nell'anno scolastico precedente a norma dell'art. 2, comma 11, dell'Ipotesi di CCNI del 28/6/2018 e dell'art. 8, comma 2, dell'O.M. n. 208 del 9 marzo 2018.

PARTE SECONDA

CAPO I – NORME COMUNI

Art. 3 - Domande e documentazione

1. I termini e le modalità fissati per la presentazione delle domande sono quelli previsti dalla Nota Ministeriale prot. n. 30691 del 4 luglio 2018 per il personale docente e dalla Nota Ministeriale prot. n. 31552 del 9 luglio 2018 per il personale ATA.

2. Le domande dovranno essere presentate, entro i predetti termini sul portale *Istanze On line* dal personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado e in forma cartacea dal personale educativo, docente di Religione ed A.T.A.

3. Le eventuali rinunce alle domande di utilizzazione devono essere presentate agli Ambiti Territoriali competenti e potranno essere prese in considerazione se perverranno prima dell'inizio delle operazioni di mobilità annuale dei rispettivi ordini e gradi di scuola.

4. I docenti in soprannumero o privi di sede di titolarità e quelli titolari su "Provincia" che non produrranno la domanda di utilizzazione, saranno utilizzati d'ufficio secondo le modalità previste dall'ipotesi di CCNI/2018 sulla mobilità annuale.

Art. 4 - Modalità e procedure organizzative per l'assegnazione della sede

1. Gli Ambiti Territoriali Provinciali disporranno l'assegnazione della sede di servizio sulla base delle preferenze espresse dagli interessati, con procedura informatica o manuale per il personale docente e con procedura manuale per il restante personale, per le utilizzazioni.

2. Le cattedre e i posti che si rendano liberi durante le operazioni di mobilità annuale relativi allo stesso grado di scuola, classe di concorso o profilo professionale, sono resi contestualmente disponibili ed utilizzati per le medesime operazioni di mobilità.

3. Eventuali nuove disponibilità di posti o cattedre sopravvenute dopo il termine delle operazioni di utilizzazioni, saranno rese utili esclusivamente per disporre, con procedura manuale, la sola utilizzazione per il rientro nella scuola/istituto di ex titolarità del personale perdente posto dall'A.S. cui si effettuano le operazioni di mobilità o trasferito in quanto soprannumerario nei 9 anni scolastici precedenti, anche in caso di utilizzazione già disposta, con le operazioni effettuate, in scuola diversa da quella di ex titolarità. Ovviamente tale operazione è subordinata all'aver presentato, ogni anno dell'ottennio precedente, la domanda di trasferimento con l'indicazione della scuola di ex titolarità quale prima sede.

4. E' consentito, quindi, presentare la domanda di utilizzazione a coloro che sono ancora in possesso dei requisiti per il rientro nella scuola di precedente titolarità ai sensi dell'Ipotesi di CCNI sulla mobilità annuale del 28 giugno 2018 (rientro nell'ottennio successivo al trasferimento), ovvero a coloro che sono stati trasferiti dall'A.S. 2010/2011 e successivi.

Art. 5 – Utilizzazione del personale già in servizio in scuole dei “crateri sismici” o in località di attuale dimora della Regione Abruzzo

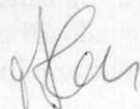
1. In applicazione dell'art. 3, comma 5, dell'Ipotesi di CCNI del 28/6/2018, il personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato, titolare nelle scuole dei comuni interessati dagli eventi sismici del 24/8/2016, 30/10/2016 e 18/1/2017 individuati con Decreti del Commissario straordinario del Governo, nel caso di contrazione di posti/cattedre per diminuzione di classi nelle scuole medesime dovute ai predetti eventi sismici, per l'A.S. 2018/19 presta servizio nella scuola di titolarità o di servizio dell'A.S. 2017/18, ove funzionante, anche a disposizione, purché non ci siano posti o cattedre vacanti o disponibili nello stesso comune o ambito territoriale della stessa tipologia di posto o classe di concorso di appartenenza. Tale operazione, per il personale docente, è inserita al posto 6bis (posto di sostegno) e 25bis (posto comune) della sequenza operativa prevista dall'ALLEGATO 1 al CCNI/2018, mentre per il personale ATA è inserita al posto 4bis dell'ALLEGATO 6 al CCNI/2018.

2. Il personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato, che al momento dell'evento sismico era residente in uno dei comuni del “cratere sismico” della regione Abruzzo, ma attualmente dimorante in comune diverso da quello di residenza, può essere utilizzato, a domanda, su posto disponibile in una scuola insistente nel territorio del Comune, della regione Abruzzo, di attuale dimora in presenza della inagibilità della propria abitazione. Tale operazione, per il personale docente è inserita al posto 8bis (posto di sostegno) e 26bis (posto comune) della sequenza operativa prevista dall'ALLEGATO 1 al CCNI/2018, mentre per il personale ATA è inserita al posto 9bis dell'ALLEGATO 6 al CCNI/2018.

3. Il personale di cui ai precedenti commi può presentare domanda cartacea di utilizzazione entro i termini previsti al precedente art. 3.

4. Il personale utilizzato per gli AA.SS. 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18 ai sensi del CCNI del 15/7/2009 conserva il diritto al punteggio per la continuità del servizio maturato in detti anni scolastici, nella scuola/istituto di titolarità dell'A.S. 2018/19, nella ipotesi in cui non abbia ottenuto il trasferimento, a domanda, per gli anni scolastici dal 2010/11 al 2018/19.

PARTE TERZA – DOCENTI ED EDUCATORI



CAPO I - DOCENTI SOPRANNUMERARI

Art. 6 - Utilizzazione nella scuola di precedente titolarità – Conferme docenti senza sede

1. Qualora nell'istituzione scolastica, da cui è stato disposto il trasferimento di un docente quale soprannumerario nell'ottennio precedente o nell'anno cui si riferiscono le operazioni, si determini, per qualunque causa dopo le operazioni di utilizzazione, ovvero entro il 20 settembre una disponibilità di cattedra o posto orario della medesima tipologia, il docente trasferito quale soprannumerario, qualora ne abbia fatto richiesta ovvero d'ufficio, potrà essere utilizzato nella istituzione scolastica di precedente titolarità secondo i criteri indicati al precedente art. 4, commi 3 e 4.
2. In caso di concorrenza tra docenti soprannumerari che intendono essere utilizzati nella scuola di precedente titolarità, l'utilizzazione spetta al docente ex titolare della scuola con maggior punteggio.
3. Il criterio di cui al precedente comma 2 opera anche per i docenti attualmente privi della sede di titolarità in caso di richiesta di utilizzazione nella scuola di precedente titolarità.

7 - Formazione delle graduatorie provinciali – Utilizzazioni

1. L'utilizzazione avviene sulla base di graduatorie compilate dagli Uffici Territoriali competenti e distinte per posto o classi di concorso. Le graduatorie sono definite sulla base dei titoli posseduti di cui alla Tabella di valutazione "**ALLEGATO I**" annessa all'ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni sottoscritto il 28 giugno 2018, per le parti relative ai trasferimenti d'ufficio. Il punteggio relativo alle esigenze di famiglia, lett. A, parte II, della Tabella, sarà aggiunto solo per il comune di ricongiungimento ai familiari.
2. Per ciascuna tipologia di posto o per ciascuna classe di concorso si compila un'unica graduatoria nella quale saranno inseriti tutti i docenti titolari di organico dell'autonomia nella provincia, dichiarati soprannumerari sull'organico adeguato alla situazione di fatto dell'A.S. cui si riferiscono le operazioni, che chiedono di essere utilizzati in altra scuola/istituto, ovvero i docenti trasferiti quali soprannumerari nell'ottennio precedente. La suddetta graduatoria deve essere pubblicata sul sito web dei rispettivi Uffici Territoriali.
3. I docenti soprannumerari o appartenenti a classi di concorso o posti in esubero che aspirano a ottenere l'utilizzazione su posti o classi di concorso diversi da quelli di titolarità, saranno inseriti nella graduatoria relativa al posto o alla classe di concorso di titolarità. Nella graduatoria di appartenenza, a fianco ai nominativi, saranno riportate le classi di concorso e/o posti richiesti, diversi da quelli di titolarità, secondo la sequenza indicata dagli interessati nella domanda di utilizzazione.
4. In ciascuna graduatoria saranno compresi anche gli insegnanti trasferiti quali soprannumerari dall'anno scolastico in cui si procede alle utilizzazioni e negli otto anni scolastici precedenti, ivi compresi i docenti rimasti senza sede di titolarità, i quali, chiedano l'utilizzazione, anche nella scuola da cui sono stati trasferiti. I docenti che non ottengono l'utilizzazione a domanda, saranno utilizzati d'ufficio secondo il punteggio riportato nelle rispettive graduatorie.
5. Specifiche, analoghe, graduatorie saranno compilate dai singoli Ambiti Territoriali Provinciali per i docenti senza sede di titolarità, secondo i criteri previsti al precedente comma 1.

CAPO II - PARTICOLARI CATEGORIE DI DOCENTI

Art. 8 - Insegnanti di Religione Cattolica

1. Le utilizzazioni degli insegnanti di religione cattolica saranno disposte, a domanda, dall'U.S.R. a norma dell'art. 4 dell'Ipotesi di CCNI del 28/6/2018, con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale nelle sedi indicate nel quadro delle disponibilità complessive esistenti nelle singole Diocesi, a seguito di intesa con le medesime Diocesi d'Abruzzo.
2. Gli insegnanti saranno confermati con priorità assoluta sui posti o cattedre occupati nell'anno scolastico

precedente ai sensi dell'art. 1, comma 11, dell'ipotesi di CCNI/2018 e dell'art. 8, comma 2, dell'O.M. n. 208 del 9/3/2018, fatta salva la modifica dei posti o cattedre con contributi orari diversi esclusivamente nel caso di contrazione di ore rispetto all'anno scolastico precedente.

3. Gli insegnanti di ruolo che hanno perso l'idoneità all'insegnamento della Religione cattolica sono utilizzati su posto/cattedra per il quale sono in possesso del titolo di accesso prescritto dalle norme vigenti. A detti docenti l'assegnazione della sede di servizio viene disposta nell'ambito del settore formativo di provenienza, dopo le operazioni di utilizzazione previste dall'art. 2 del CCNI/2018.

Art. 9 - Particolari utilizzazioni docenti su scuole speciali

1. Le utilizzazioni su posti di scuola speciale, di classi differenziali o di istruzione primaria presso le scuole carcerarie, nonché sui posti ad indirizzo didattico differenziato, sono disposte prioritariamente, nei confronti di docenti in possesso dei relativi titoli di specializzazione previsti dalla normativa vigente; in mancanza di docenti specializzati anche a tempo determinato, verranno disposte a favore di docenti non in possesso dei predetti titoli.

2. Premesso che i docenti specializzati sono utilizzati con precedenza assoluta rispetto a quelli non specializzati, le utilizzazioni di cui al presente articolo, sono disposte nei confronti di coloro che ne fanno richiesta, nell'ambito di ciascuna delle tre fasi del movimento, nell'ordine:

- a) conferma sul posto del docente utilizzato l'anno scolastico precedente in possesso del titolo di specializzazione;
- b) nuova utilizzazione a domanda del docente in possesso del titolo di specializzazione, in base al punteggio attribuito nella graduatoria di utilizzazione;
- c) conferma sul posto del docente privo della specializzazione utilizzato l'anno scolastico precedente; in caso di precedente utilizzazione su posto/cattedra orario esterna la conferma spetta nella scuola/istituto indicata per prima nel provvedimento dell'Ambito Territoriale Provinciale emesso nell'A.S. precedente;
- d) nuova utilizzazione a domanda, in base al punteggio già attribuito nella graduatoria di utilizzazione sui posti di tipo comune del docente privo di specializzazione.

Art.10 - Utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici e diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola primaria.

1. Si applicano le norme di cui all'art. 6bis e 6ter dell'ipotesi di CCNI del 28/6/2018 sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'A.S. 2018/19.

Art. 11 - Articolazione delle utilizzazioni degli insegnanti tecnico-pratici

1. Per l'utilizzazione degli insegnanti tecnico-pratici trovano applicazione le norme previste all'art. 2, commi 9 e 10, dell'ipotesi di CCNI del 28/6/2018.
2. Gli insegnanti tecnico-pratici e gli ex assistenti di cattedra transitati nei ruoli degli ITP a norma dell'art. 8, comma 3, della Legge n. 124/99, rimasti titolari della classe di concorso C999 possono essere utilizzati in attività didattiche di laboratori compatibili con i titoli posseduti e le esperienze maturate, anche in compresenza ed ausilio ai docenti di materie tecniche e scientifiche o in attività previste nel PTOF, nel rispetto della C.M. n. 28 del 3.2.2000.

CAPO III - DOCENTI TITOLARI IN ALTRE PROVINCE

Art. 12 - Indicazioni per le operazioni di utilizzazione

1. Le utilizzazioni dei docenti provenienti da altre province possono essere disposte solo dopo aver accantonato il contingente di posti fissato dal MIUR per le nomine a tempo indeterminato.

CAPO IV - MESSA A DISPOSIZIONE - IMPIEGO DEL PERSONALE

Art. 13 - Personale interessato

1. Premesso che i posti "a disposizione" vanno definiti fino alla concorrenza dell'orario d'obbligo settimanale, entro il limite di tre scuole in non più di due comuni, fatta salva la richiesta del docente interessato su tre scuole in tre comuni di cui all'art. 2, comma 4, del presente contratto avuto riguardo alla loro facile raggiungibilità, il quadro delle disponibilità di cui a detto art. 2, in presenza di un numero di docenti da utilizzare superiore alle disponibilità di cattedre, così come stabilito dallo stesso articolo, è completato, con provvedimenti relativi alla messa a disposizione delle scuole, dei circoli o degli istituti di ex titolarità, per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti e per ogni altra attività progettuale deliberata dagli Organi collegiali.

Art. 14 - Utilizzazione dei docenti in esubero

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 14, comma 17, della legge n. 135/2012, il provvedimento di messa a disposizione, adottato dal Dirigente dell'Ambito Territoriale Provinciale, nell'ambito del piano delle disponibilità di cui all'art. 2, deve indicare la scuola/istituto presso il quale il docente è messo a disposizione e, nell'ipotesi di assegnazione su due scuole/istituti, quella che amministra il docente. Tale provvedimento indicherà, per le scuole che hanno anche i corsi serali, l'eventuale messa a disposizione sui corsi medesimi.

2. I criteri di organizzazione dell'orario di servizio, in tutti gli ordini e gradi di scuola, nei confronti dei docenti messi a disposizione, saranno definiti in sede di contrattazione d'istituto, all'inizio dell'anno scolastico.

3. L'utilizzazione dei predetti docenti avverrà, per le esigenze indicate nel precedente articolo 13, prioritariamente nell'ambito della scuola/istituto sede di organico dell'autonomia.

4. I suddetti docenti sono utilizzati nella scuola/circolo/istituto per le esigenze predette e per le attività previste nel P.T.O.F., nonché per le sostituzioni dei docenti titolari assenti della stessa tipologia di posto o della stessa classe di concorso, ovvero di classe di concorso per la quale sono in possesso del titolo di abilitazione ovvero del titolo di studio. Parimenti sono utilizzati sui posti di sostegno se in possesso del titolo di specializzazione ovvero, anche in mancanza del titolo, qualora per la supplenza dovesse essere individuato un docente non di ruolo sprovvisto di titolo.

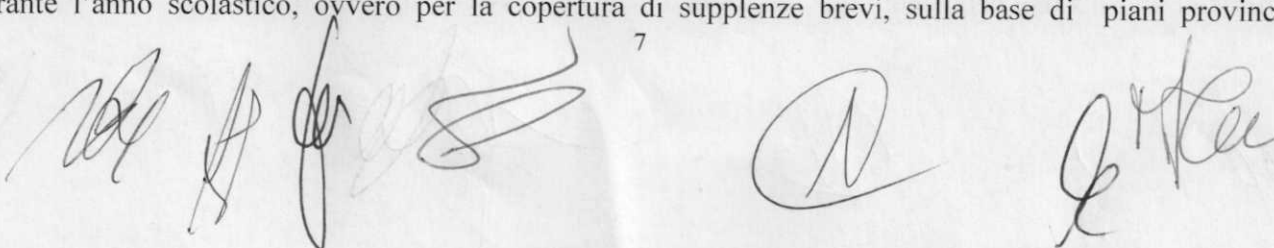
5. I docenti comunque in esubero utilizzati "a disposizione" possono essere spostati dalla sede di assegnazione per essere utilizzati in corso d'anno scolastico ai sensi dell'art. 14, comma 17, della legge n. 135/2012 secondo i criteri indicati al successivo art. 15. Ai docenti totalmente o parzialmente a disposizione possono essere assegnate, a completamento dell'orario settimanale, ore resesi disponibili successivamente, nel rispetto dei criteri della facile raggiungibilità.

6. Il completamento dell'orario obbligatorio d'insegnamento deve essere disposto con ore di messa a disposizione con le seguenti modalità:

- prioritariamente in una delle scuole/istituti in cui si articola il posto-orario e, in subordine, in altre scuole, sulla base delle preferenze espresse dall'interessato nel modulo domanda;
- in subordine in altre scuole viciniori a quelle in cui si articola il posto-orario, anche d'ufficio;
- l'amministrazione terrà conto dell'eventuale presenza di cattedre costituite con più di 18 ore, presenti nelle scuole dove si intendono assegnare le ore a disposizione, riducendo le stesse fino all'orario cattedra per l'attribuzione delle ore eccedenti ai docenti privi di ore d'insegnamento.

Art. 15 - Modifica dell'utilizzazione docenti "a disposizione"

1. Il personale docente collocato a disposizione, anche parzialmente, può essere utilizzato, a norma dell'art. 14, comma 17, della legge n. 135/2012, per la copertura di posti/cattedre o spezzoni orario resisi disponibili durante l'anno scolastico, ovvero per la copertura di supplenze brevi, sulla base di piani provinciali



predisposti dagli AA.TT.PP..

2. Qualora dopo la conclusione di tutte le operazioni dovessero rendersi disponibili posti o cattedre di cui al predetto comma 1, per la copertura dei posti/cattedre medesimi viene utilizzato il personale docente, messo totalmente o parzialmente a disposizione per tutto il periodo di vacanza del posto/cattedra.

3. Fermo restando il provvedimento di "messa a disposizione" disposto dall'A.T.P. a norma del comma 1 del precedente art. 14 nella scuola che amministra il docente, il provvedimento di utilizzazione e di eventuale proroga dello stesso, sarà adottato dal Dirigente scolastico ove si verifica la vacanza del posto/cattedra previa comunicazione formale al D.S. della scuola che amministra il docente, in ordine di priorità nei confronti:

a) del personale già a disposizione della scuola/istituto dove si è verificata la nuova disponibilità;

b) del personale messo a disposizione di scuole/istituti dello stesso comune;

c) del personale messo a disposizione in scuole/istituti ricadenti nell'Ambito territoriale.

Dopo la scadenza del termine previsto per la copertura temporanea del posto/cattedra, il docente utilizzato per la copertura del posto medesimo riassumerà servizio nella scuola ove era stato assegnato "a disposizione".

4. Gli Ambiti Territoriali Provinciali predispongono elenchi del personale docente collocato "a disposizione" in scuole/istituti del medesimo distretto, distinti per tipologia di posto o classe di concorso, con l'indicazione della scuola/istituto di utilizzazione, del numero di ore assegnate a disposizione e del punteggio conseguito nelle graduatorie provinciali di utilizzazione. Detti elenchi sono trasmessi ai capi d'istituto dagli AA.TT.PP., distinti per ordine di scuola.

5. I docenti appartenenti alla stessa classe di concorso o del posto da ricoprire, sono nominati dal dirigente scolastico della scuola/istituto ove si è creata la disponibilità, nel limite delle ore "a disposizione", attingendo i nominativi dai suddetti elenchi con minor punteggio e in servizio in una scuola/istituto ricadente nello stesso comune e, in subordine, nello stesso Ambito territoriale.

6. Le norme di cui al presente articolo e quelle previste nei precedenti artt. 13 e 14 si applicano anche al personale educativo.

Art. 16- Assegnazioni provvisorie

1. Per le assegnazioni provvisorie trovano applicazione le norme di cui all'art. 7 dell'Ipotesi di CCNI sottoscritta il 28/6/2018 sulla mobilità annuale per l'A.S. 2018/19.

Art. 17 - Scambio di posto per lo stesso insegnamento

1. A conclusione delle operazioni di cui al presente contratto, saranno esaminate le eventuali richieste di scambio di posti fra coniugi, parti dell'unione civile o conviventi di fatto, presentate entro e non oltre il 2 agosto 2018 ambedue docenti titolari su posti/cattedre della stessa tipologia d'insegnamento. Tale scambio può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune.

2. Analoga possibilità di scambio di cattedra/posto è data tra due docenti titolari del medesimo insegnamento in due province diverse. In tali casi, domanda dovrà essere presentata congiuntamente, entro i termini suddetti, ai due Responsabili degli Ambiti Territoriali interessati.

4. Nella domanda i due docenti richiedenti dovranno dichiarare il reciproco *status* di coniugio, unione civile o convivenza risultanti da certificazione anagrafica e indicare i rispettivi dati riferiti alla propria cattedra/posto (classe di concorso, sede di servizio, provincia, ecc.) e l'espressa volontà di scambio delle rispettive sedi.

5. I Responsabili degli AA.TT.PP. ricevuti la domanda, accertata la disponibilità della cattedra/posto nei termini dichiarati dai richiedenti, emanano i rispettivi provvedimenti e ne danno comunicazione anche ai dirigenti scolastici interessati.

6. Lo scambio di cui al presente articolo è considerato alla stessa stregua dell'assegnazione provvisoria sia ai fini dell'interruzione della continuità del servizio, che dell'assegnazione dei docenti su cattedre/posti dei

pleSSI/scuole o sedi associate dei circoli/scuole/istituti con organico funzionale dell'autonomia.

CAPO V – DOCENTI TITOLARI DI ORGANICO FUNZIONALE

Art. 18 - Assegnazioni ai plessi/scuole o sedi associate dei docenti

1. L'assegnazione del personale docente ai plessi/scuole o sedi associate è disposta dal Dirigente scolastico secondo i criteri fissati nella contrattazione nazionale vigente.
2. A tal fine, il Dirigente scolastico dispone la convocazione delle OO.SS. e RSU prima dell'inizio dell'anno scolastico 2018/19 e comunque in tempo utile per consentire l'assegnazione del personale docente ai plessi/scuole o sedi associate prima dell'inizio delle lezioni.

PARTE QUARTA - PERSONALE A.T.A.

CAPO I - UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE ATA

Art. 19 - Modalità di utilizzazione e assegnazione di sede - Sequenza operativa

1. Il personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ottennio precedente o nell'anno cui si riferiscono le operazioni ha diritto, in qualunque momento si renda disponibile il posto, anche dopo le operazioni di utilizzazione e prima dell'inizio delle lezioni, ad essere utilizzato con precedenza nella scuola di ex titolarità; a tal fine gli interessati hanno l'obbligo di indicare come prima preferenza nella domanda di utilizzazione detta scuola. In mancanza di posti nella scuola di precedente titolarità, cui poter utilizzare con precedenza il personale soprannumerario (ad es. a seguito di soppressione della scuola), il personale medesimo, ha diritto a essere utilizzato, a domanda, con precedenza in scuole ricadenti nel singolo dimensionamento e, in subordine della stessa sede (comune) di precedente titolarità o, in mancanza, in scuole di comuni vicini secondo le apposite tabelle disponibili presso l'Ambito Territoriale Provinciale. Tale precedenza opera anche su posti costituiti con ore di scuole diverse. In caso di concorrenza tra personale soprannumerario, il posto costituito con lo stesso numero di ore sarà assegnato al personale con maggior punteggio.
2. Il personale che a seguito del dimensionamento della rete scolastica risulta assegnato ad una istituzione scolastica diversa da quella in cui era titolare nell'anno scolastico precedente, anche trasformata in istituto comprensivo, ha diritto, se è stata richiesta, all'utilizzazione per l'ex scuola di titolarità; se quest'ultima scuola risulta soppressa, l'utilizzazione può essere disposta per altra scuola, appartenente al singolo dimensionamento, diversa da quella cui il personale ha avuto attribuita la titolarità ai sensi dell'art.45, comma 19, del CCNI dell'11 aprile 2017 prorogato dall'Accordo del 7/3/2018.

Art. 20 –Abbinamento istituzioni scolastiche sottodimensionate - Utilizzazione DSGA

1. L'individuazione delle istituzioni scolastiche sottodimensionate da abbinare ai fini dell'utilizzazione dei DSGA in esubero sull'organico provinciale, è disposta dall'Ufficio Scolastico Regionale, attraverso gli AA.TT.PP., secondo i seguenti criteri:
 - a) Istituzioni scolastiche appartenente allo stesso ciclo di istruzione;
 - b) Istituzioni scolastiche appartenenti allo stesso ambito comunale;
 - c) Istituzioni scolastiche viciniori da individuare secondo la facile raggiungibilità.
 - d) Numero degli alunni e dei plessi, sedi e succursali appartenenti alle singole istituzioni scolastiche, ai fini della costituzione di posti con equa complessità.
2. Il posto di DSGA è istituito presso la scuola/istituto costituita da un numero di alunni maggiore.
3. Nella ipotesi in cui il numero dei DSGA in esubero sia maggiore del numero dei posti costituiti ai sensi del precedente comma 1 l'abbinamento delle istituzioni scolastiche sottodimensionate è consentito entro i limiti sufficienti a disporre l'utilizzazione di tutto il personale DSGA in ambito provinciale anche in scuole

sottodimensionate. A tal fine, l'U.S.R. manterrà non abbinato un numero di istituzioni scolastiche necessario ad assicurare l'utilizzazione in ambito provinciale di tutti i DSGA in esubero.

4. Nell'ambito degli abbinamenti previsti al precedente comma 1, si terrà conto della necessità di individuare le eventuali istituzioni scolastiche da mantenere non abbinate, aventi un numero maggiore di alunni e/o di plessi, sedi e succursali.

5. In caso d'insufficienza di posti da destinare alle utilizzazioni dei DSGA in esubero, è consentita l'utilizzazione degli stessi DSGA, a domanda o d'ufficio, presso gli Ambiti Territoriali Provinciali o l'U.S.R. in numero pari alle unità rimaste senza posto. E' altresì consentita l'utilizzazione presso gli AA.TT.PP. per sopperire a particolari necessità di servizio non altrimenti garantite.

6. Ferma restando l'utilizzazione di tutto il personale DSGA in esubero anche nei posti dei C.P.I.A., l'assegnazione, a titolo di incarico aggiuntivo, di una istituzione scolastica sottodimensionata a DSGA di ruolo titolare in scuola/istituto normo-dimensionata, sarà disposta dall'U.S.R. attraverso gli Ambiti Territoriali Provinciali secondo, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a) DSGA titolare in istituzione scolastica dello stesso ordine e grado di scuola/istituto ricadente nello stesso ambito comunale o, in subordine, a esso viciniore, ovvero in ambito provinciale;
- b) DSGA titolari in scuole/istituti della provincia di ordine diverso rispetto a quello dell'istituzione scolastica sotto dimensionata, graduati, in presenza di più richiedenti, secondo l'anzianità di servizio di ruolo e pre-ruolo.

CAPO II – CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI SU POSTI DI D.S.G.A.

Art. 21 – Posti disponibili e/o vacanti - Copertura

1. Eventuali posti disponibili e/o vacanti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi in scuole normo-dimensionate sono coperti con l'utilizzazione di assistenti amministrativi secondo i criteri stabiliti dall'art. 14 dell'ipotesi di CCNI sottoscritto il 28/6/2018 e dagli artt. 22 e 23 del presente CCRI.

2. In caso di assenza temporanea o impedimento del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ove non fosse possibile la sostituzione ai sensi degli artt. 47 e art. 56, comma 4, del vigente CCNL/2007, nonché dell'art. 50, commi 3 e 4, del medesimo CCNL, vigente a norma dell'art. 1, comma 10, del CCNL/2018, il relativo posto verrà ricoperto dal Dirigente Scolastico con incarico fino al rientro del titolare secondo i criteri indicati al successivo art. 22, comma 2.

3. Gli assistenti amministrativi, ai quali viene conferito l'incarico ai sensi dell'art. 14 dell'ipotesi di CCNI sopra citato, ovvero degli artt. 47 e 56 del CCNL/2017 o l'utilizzazione ai sensi del successivo art. 22 su posti vacanti e/o disponibili, hanno diritto ai compensi previsti dal comma 1 del predetto art. 56 (indennità di direzione) e dal combinato disposto di cui all'art. 52, comma 4, del D.L.vo 30-3-2001, n. 165, all'art. 146 lett. g) -punto 7)- del vigente CCNL/2007 ed all'art. 69 -comma 1- del CCNL del 4-8-1995 (indennità per funzioni superiori) con le prescrizioni di cui all'art. 1, comma 45, della legge n. 228/2012 e con esclusione, quindi, del compenso previsto dal comma 3 del citato art. 47 che spetta, ovviamente, ad altro assistente amm.vo che assume la funzione vicaria del DSGA nella stessa scuola.

Art. 22 – Criteri per la copertura dei posti

1. Sui posti che si rendono vacanti e/o disponibili nel corso dell'A.S., nei casi in cui non sia stato possibile provvedere alla sostituzione del DSGA con assistenti amm.vi interni alla scuola il Responsabile dell'Ambito Territoriale Provinciale conferirà l'utilizzazione ad un Assistente amm.vo che ha presentato apposita domanda ai sensi del successivo art. 23 in altra scuola della provincia.

2. Nei casi di assenza del titolare, nel caso in cui non sia stato possibile conferire l'incarico di sostituto del DSGA a personale interno alla scuola, il capo d'istituto della scuola ove si è verificata l'assenza conferisce le funzioni di DSGA al personale Assistente amm.vo in servizio in altre scuole della provincia, che ha presentato apposita domanda ai sensi del successivo art. 23, comma 1

3. A fini dell'utilizzazione sui posti di DSGA vacanti e/o disponibili, il Responsabile dell'Ambito Territoriale Provinciale formula un'apposita graduatoria in base al punteggio spettante al 31-8-2018 agli Assistenti amm.vi di ruolo secondo la tabella di valutazione ALLEGATO 4 annessa all'ipotesi di CCNI sottoscritto il 28 giugno 2018 sulle utilizzazioni, con esclusione dei titoli previsti al punto II (esigenze di famiglia) della medesima tabella, ovvero per il personale non di ruolo secondo il punteggio della relativa graduatoria provinciale.

4. Nella formulazione della predetta graduatoria si seguiranno, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

a) assistenti amministrativi di ruolo con laurea specifica per l'accesso al ruolo di DSGA di cui alla Tabella B allegata al CCNL/2007, che abbiano già svolto la funzione di DSGA a partire dall'anno scolastico 2000/01 in poi;

b) assistenti amministrativi di ruolo con laurea specifica per l'accesso al ruolo di DSGA non in possesso del requisito di servizio di cui alla precedente lett. a);

c) assistenti amministrativi di ruolo non in possesso dei requisiti culturali di cui alle precedenti lett. a) e b), che abbiano svolto effettivo servizio nel profilo di DSGA a partire dall'anno scolastico 2000/01 in poi;

d) assistenti amministrativi di ruolo non in possesso dei requisiti culturali di cui alle precedenti lettere a) e b) e del requisito di servizio di cui alle precedenti lettere a) e c);

e) assistenti amministrativi non di ruolo con laurea specifica per l'accesso al ruolo di DSGA di cui alla Tabella B allegata al CCNL/2007, che abbiano già svolto la funzione di DSGA a partire dall'anno scolastico 2000/01 in poi;

f) assistenti amministrativi non di ruolo con laurea specifica per l'accesso al ruolo di DSGA non in possesso del requisito di servizio di cui alla predetta lett. e);

h) assistenti amministrativi non di ruolo privi dei requisiti culturali e di servizio di cui alle precedenti lettere.

5. Nell'ambito delle singole priorità di cui alle lettere a), b), c) e d), ai sensi dell'art. 14, comma 8, dell'Ipotesi di CCNI del 28/6/2018, hanno precedenza assoluta gli assistenti amministrativi inseriti a pieno titolo nella graduatoria per la mobilità professionale dall'area "B" all'area "D", formulata ai sensi del CCNI del 3 dicembre 2009.

6. In subordine alla precedenza prevista al precedente comma 5, nell'ambito di ciascuna delle priorità di cui alle lettere a), b), c) e d), hanno precedenza in graduatoria gli assistenti amministrativi beneficiari della seconda posizione economica di cui all'art. 2 della Sequenza Contrattuale del 2/7/2008.

7. In subordine alle precedenze indicate nei precedenti commi 5 e 6, ferme restando le priorità di cui alle lettere a), c) ed e), nel caso in cui più aspiranti abbiano svolto la funzione nel profilo professionale di DSGA, la precedenza nella graduatoria è data a coloro che hanno prestato servizio, anche in periodi diversi cumulabili tra loro, in misura maggiore nel predetto profilo professionale di DSGA.

8. Il Responsabile dell'Ambito Territoriale Provinciale disporrà l'utilizzazione di sostituto del DSGA dell'Assistente amm.vo avente diritto, con nomina fino al 31 agosto, sui posti vacanti e/o disponibili per l'intero anno scolastico, dopo l'esaurimento delle graduatorie permanenti di cui all'art. 553 del D.L.vo n. 297/94 relative all'ex profilo prof.le di Responsabile Amm.vo.

9. Ai fini dell'assegnazione della sede di servizio, l'Assistente amm.vo, che entra in diritto di nomina, ha precedenza assoluta, a domanda, sulla scuola richiesta qualora vi abbia già svolto la funzione di D.S.G.A. l'A.S. precedente.

10. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo del D.S.G.A. e fino al rientro in servizio del titolare, il Dirigente scolastico, ove non sia disponibile personale interno per la sostituzione, assegnerà l'incarico di sostituto del DSGA ai sensi del precedente comma 2.

11. Gli assistenti amm.vi che accettano l'utilizzazione o l'incarico, rispettivamente, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, hanno l'obbligo di svolgerlo per l'intera durata della nomina.

12. Sui posti lasciati liberi dagli Assistenti amm.vi, che svolgono la funzione di DSGA con l'utilizzazione fino a termine dell'anno scolastico ai sensi del precedente comma 1, i Responsabili degli Ambiti Territoriali

Provinciali conferiscono le nomine con contratto a tempo determinato fino al termine dell'attività didattica (30 giugno) ai sensi degli artt. 1 e 3 del D.M. 13-12-2000, n. 430 e dell'art. 14, comma 7, dell'Ipotesi di CCNI/2018.

13. Sui posti, invece, lasciati liberi da Assistenti amm.vi che svolgono la funzione di DSGA all'interno della propria scuola o in altra scuola per periodi inferiori all'A.S. in sostituzione di DSGA assenti, i Dirigenti scolastici devono nominare supplenti temporanei ai sensi degli artt. 1 e 6 del D.M. 13-12-2000, n. 430 e dell'art. 14, comma 7, dell'Ipotesi di CCNI/2018.

Art. 23 – Presentazione delle domande

1. Gli Assistenti amm.vi interessati a svolgere funzioni di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi in scuole diverse da quella di appartenenza, anche per supplenze temporanee, ricadenti nella provincia di titolarità, possono presentare domanda, all'A.T.P. entro i termini fissati dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale con apposita circolare. A tal fine la Direzione Regionale, per il tramite degli Ambiti Territoriali Provinciali, avrà cura di comunicare preventivamente alle scuole l'elenco dei posti vacanti e/o disponibili in provincia.

2. Gli Assistenti amministrativi, interessati alla presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, avranno cura di documentare, anche con autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, i titoli di cui sono in possesso, alla data prevista per la presentazione delle domande, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla tabella di valutazione "Allegato 4" annessa al CCNI/2017, delle priorità di cui al precedente comma 4 e delle precedenzae previste ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 22.

3. Gli Assistenti Amministrativi che hanno rinunciato all'incarico di DSGA per l'intero A.S. 2018/18 nella scuola di titolarità o di servizio non potranno essere nominati in altre scuole della provincia.

Art. 24 - Assegnazioni provvisorie del personale A.T.A.

1. L'assegnazione provvisoria del personale ATA è disposta con le modalità di cui all'art. 17 dell'Ipotesi di CCNI sottoscritto il 28-6-2018.

Art. 25 - Assegnazione del personale ATA ai plessi, scuole e sedi associate

1. L'assegnazione del personale ATA ai plessi/scuole o sedi associate è disposta dal Dirigente scolastico secondo i criteri fissati nella contrattazione nazionale vigente.

2. A tal fine, il Dirigente scolastico dispone la convocazione delle OO.SS. e RSU prima dell'inizio dell'anno scolastico 2018/19 e comunque in tempo utile per consentire l'assegnazione del personale docente ai plessi/scuole o sedi associate prima dell'inizio delle lezioni.

PARTE IV - NORMA FINALE

Art. 26 – Pubblicazione contratto – Norma di rinvio

1. Il presente contratto sarà trasmesso, a tutte le istituzioni scolastiche della regione Abruzzo e pubblicato sul sito web regionale, a cura del dell'Ufficio Scolastico Regionale, tempestivamente dopo la stipula. Esso sarà pubblicato all'albo delle singole istituzioni scolastiche a cura dei Dirigenti scolastici in modo che tutto il personale interessato sia messo in condizione di prenderne visione in tempo utile.

2. Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme dell'Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie sottoscritto il 28 giugno 2018.

**I RAPPRESENTANTI
DI PARTE PUBBLICA**

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Antonella Tozza

Antonella Tozza

I RESPONSABILI DEGLI AA.TT.PP.

Dr. Massimiliano Nardocci

Massimiliano Nardocci

Dott.ssa Amalia Rosella Parisse

Amalia Rosella Parisse

**I RAPPRESENTANTI DELLE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI REGIONALI**

FLC-CGIL

Luzia Maggelli

CISL-Scuola

Simella Corbelli

UIL-SCUOLA

Stefano

GILDA-UNAMS

Stefano